



# COMUNE DI COLLOBIANO

Copia

PROVINCIA DI VERCELLI

✉ Piazza Avogadro n.5 - C.A.P. 13030 – ☎ e fax 0161-275004  
E-Mail: [collobiano@reteunitaria.piemonte.it](mailto:collobiano@reteunitaria.piemonte.it) PEC: [protocollo@pec.comune.collobiano.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.collobiano.vc.it)  
C.F. 80002710020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

### OGGETTO:

**Servizio relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani tassa sui rifiuti (t.a.r.i.). Approvazione tariffe per le utenze domestiche e non domestiche anno 2015.**

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNATO Claudia - Presidente	Sì
2. BUZZI Alberto - Vice Sindaco	Sì
3. FITTABILE Daniele - Consigliere	Sì
4. RONCAROLO Massimo - Consigliere	Sì
5. TATTARA Alessandro - Consigliere	Sì
6. VACCINO Patrizia - Consigliere	Sì
7. BUROCCO Alessandra - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe CARE' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNATO Claudia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre componenti:

a) l'IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

b) la TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

c) la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) ;
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale).

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recitano:

*"652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".*

*“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

*1) i criteri di determinazione delle tariffe;*

*2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

*3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

*4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*

*5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;*

*b) per quanto riguarda la TASI:*

*1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*

*2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.*

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

*“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla*

*riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito,*

*a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze*

*– Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale".*

*"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori".*

*"690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al*

*comma 667, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".*

*"692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso".*

*"703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a

*“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.*

**EVIDENZIATO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**CONSIDERATO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- dal Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, si desume un costo complessivo di €. 20.524,00 suddiviso in costi fissi totali €. 8.697,00 e costi variabili totali €. 11.827,00;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. - la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che: nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;

**Ritenuto** quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015 , secondo le tabelle allegate al presente atto deliberativo;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 succitato, in riferimento al numero e alle scadenze di pagamento del tributo si ritiene opportuno stabilire il versamento delle rate del tributo medesimo come segue:

- prima rata al 30 AGOSTO 2015
- seconda rata al 30 OTTOBRE 2015
- terza rata 30 DICEMBRE 2015

**TENUTO CONTO** che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che:

- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.05.2015 e successivamente differito al 30.07.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

VISTA la nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto;
- la Legge n. 147/2003 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale . I.U.C..

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 5 astenuti n. 2 (Cons. Burocco e Vaccino) contrari n. 0 palesemente espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento:

1. di approvare le tariffe per la componente TARI relativa all'anno 2015 (Tributo Servizio Rifiuti), come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione;
2. di quantificare in € 20.524,00 il gettito complessivo del tributo comunale suddetto;
3. Di dare atto, altresì, che alle tariffe applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5 %;
4. di stabilire il termine per il versamento del tributo relativo all'anno 2015 in tre rate, da pagarsi la prima entro il 30/08/2015, la seconda entro il 30/10/2015 e la terza entro il 30/12/2015;
5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2015 data di istituzione del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI "TARI";
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. Di incaricare il Funzionario responsabile del tributo all'assolvimento di tutti i successivi adempimenti di competenza;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante la necessità e l'urgenza

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0, palesemente espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
<b>Parere Contabile</b>	<b>Favorevole</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>F.to:Cinzia Roncarolo</b>
<b>Parere Tecnico</b>	<b>Favorevole</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>F.to:Cinzia Roncarolo</b>

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to : MOGNATO Claudia

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr. Giuseppe CARE'

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/07/2015 al 31/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Collobiano, lì 16/07/2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Giuseppe CARE'

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 16/07/2015

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe CARE'

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Collobiano, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe CARE'



# **SIMULAZIONE TERZA**

*Tariffe Utenze Domestiche 85 %*

*Tariffe Utenze Non Domestiche 15 %*

**COMUNE DI COLLOBIANO**

PROVINCIA DI VERCELLI

Regione Piemonte

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,75416	98,05443
2	0,83152	224,12700
3	0,95240	288,16329
4	1,05526	352,19957
5	1,12804	464,26308

**COMUNE DI COLLOBIANO**  
**PROVINCIA DI VERCELLI**  
 Regione Piemonte

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, I LUOGHI DI CULT.	0,12531	0,16595
002	DALMEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,26297	0,35804
003	STABILIMENTI BALNEARI	0,14883	0,20209
004	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,11745	0,16245
005	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,41903	0,57117
006	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,31327	0,42567
007	CASE DI CURA E RIPOSO	0,37201	0,50814
008	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONAL	0,39159	0,53349
009	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,21537	0,29241
010	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,34068	0,46207
011	FOCICIA, FARMACIA, TABACCAIO, PIURILICENZE	0,41903	0,57182
012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAU)	0,28184	0,35336
013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,30025	0,40060
014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,16835	0,22743
015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,21537	0,29241
016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1,69530	2,57776
017	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1,42539	1,93770
018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR.	0,53920	0,93706
019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,60365	0,81810
020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2,37364	3,23081
021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,40725	0,55623